

LE NOVITÀ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: STATISTICHE E NORMATIVA



**Soluzioni
Informatiche Srl**

Statistiche numeri FE a un anno dall'avvio

N. Fatture elettroniche transitate SDI: 2,054 miliardi di cui

- ❖ **55 %** per operazioni tra soggetti passivi IVA (cosiddette B2B – business o business)
- ❖ **44 %** verso consumatori finali (B2C – business to consumer)
- ❖ **1 % B2G** verso la pubblica amministrazione (B2G – business to government)

% Fatture elettroniche scartate: 2,4 %

N. CEDENTI/PRESTATORI 3,9 milioni *

*** di cui circa 100 mila in regime forfettario**

DAL 2020 MINI REGIME PREMIALE PER I FORFETTARI DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO FISCALE N. 124/2019

*I forfettari che utilizzano esclusivamente e-fatture attive e passive possono beneficiare della **riduzione di un anno dei termini di accertamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria, che si **riducono da 5 a 4 anni successivi** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.*



Obiettivo delle modifiche al tracciato FE

Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia
delle Entrate n. 99922
del 28 febbraio 2020

PERMETTERE DI RENDERE PIÙ EFFICIENTE ED EFFICACE LA CONTABILIZZAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO I SOFTWARE GESTIONALI *(modifiche funzionali ad una più rapida ed automatica contabilizzazione grazie alla riconciliazione con le norme di riferimento e con i relativi codici della dichiarazione IVA)*

ELIMINARE L'ADEMPIMENTO DELL'ESTEROMETRO ANCHE DEL CICLO PASSIVO *per i soggetti che lo desiderano*

PERMETTERE UNA SERIE DI SERVIZI DI UTILITÀ E ASSISTENZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA *(la bozza della dichiarazione precompilata IVA, la bozza precompilata dei registri IVA, la bozza precompilata delle liquidazioni periodiche dell'IVA, anche avvalendosi dei dati dei corrispettivi telematici e dell'esterometro)*

OTTIMIZZARE L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DELL'ANALISI DI RISCHIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA



Codici tipi documento attuali

TD01 Fattura (ordinaria)
TD02 Acconto/Anticipo su Fattura
TD03 Acconto/Anticipo su Parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD20 Autofattura per regolarizzazione delle fatture (art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/97)



dopo il
Provvedimento del
28 febbraio 2020 a
questi codici **si**
aggiungono



Aggiunta di nuovi codici Tipo Documento

- TD16** Integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
- TD20** Autofattura per regolarizzazione delle fatture (art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/97) e integrazione delle fatture ex art. 46 comma 5 D.L. 331/93.
- TD21** Autofattura per splafonamento;
- TD22** Estrazione beni da Deposito IVA;
- TD23** Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA;
- TD24** Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a);
- TD25** Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) cosiddette triangolazioni interne;
- TD26** Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
- TD27** Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Nel caso del tracciato **fattura semplificata** si ricorda che i codici Tipi documento ammessi sono e rimarranno tali anche nel nuovo tracciato dal 4 maggio: **TD07** Fattura semplificata **TD08** Nota di Credito Semplificata **TD09** Nota di Debito semplificata.



Focus su possibile eliminazione dell'esterometro

TRAMITE L'EMISSIONE DELLE SEGUENTI INTEGRAZIONI/AUTOFATTURE CON I TIPI DOCUMENTO

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto
servizi dall'estero;

TD18 Integrazione per acquisto di beni
intracomunitari;

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di
beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.



Si può eliminare
l'adempimento
dell'esterometro **anche
per il ciclo passivo.**
Si ricorda che per il **ciclo
attivo** si può già fare
tramite l'impiego del
Codice destinatario
«XXXXXXX».



Focus su fatture elettroniche differite

TRAMITE L'EMISSIONE DELLE DUE TIPOLOGIE DI FATTURAZIONE DIFFERITA

TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) DPR 633/72;

TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72, cosiddette triangolazioni interne (cessioni di beni effettuata dal cessionario nei riguardi di un terzo per il tramite del cedente.



Differenziare con un codice tipo documento diverso le fatture differite rispetto a quelle immediate presenta il vantaggio **di poter gestire in automatico il documento** sia per gli operatori economici che per l'amministrazione finanziaria. Inoltre, in tal modo l'Agenzia può verificare nel tracciato XML **la presenza delle informazioni relative al trasporto (ddt) o ad altro documento equipollente** avente le caratteristiche determinate dal D.P.R. n. 472/1996.

Nuove codifiche operazioni non soggette

N2

VALORE GENERICO NON SOGGETTE

Utilizzabile solo per il transitorio. Dal 1 **gennaio** il valore non è più ammesso, in quanto il controllo attivo dello SdI scarterebbe la e-fattura.

N2.1

NON SOGGETTE AD IVA AI SENSI DEGLI ARTT. DAL 7 A AL 7-SEPTIES DEL DPR 633/72. Questo è il caso delle prestazioni di servizi rese, non soggette a IVA in Italia per carenza del requisito di territorialità (es. servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue, con annotazione “operazione non soggetta”) o prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in paesi extra-Ue

N2.2

NON SOGGETTE – ALTRI CASI

Cessioni di denaro, crediti in denaro, aziende, terreni non edificabili ecc. Cessioni in regime monofase (es. tabacchi, quotidiani, periodici, libri o schede telefoniche prepagate).

Le novità sulle operazioni non soggette del tracciato della fattura ordinaria **si applicano** anche al nuovo tracciato della **fattura semplificata**.



Soluzioni
Informatiche Srl



Nuove codifiche operazioni non imponibili ^{1/2}

N3

VALORE GENERICO NON IMPONIBILI

Utilizzabile solo per il transitorio. Dal 1 **gennaio** il valore non è più ammesso, in quanto il controllo attivo dello SdI scarterebbe la e-fattura.

N3.1

NON IMPONIBILI - ESPORTAZIONI

Esportazioni dirette, anche triangolari, esportazioni indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto).

N3.2

NON IMPONIBILI – CESSIONI INTRACOMUNITARIE, anche triangolari.

N3.3

NON IMPONIBILI – CESSIONI VERSO SAN MARINO



Nuove codifiche operazioni non imponibili ^{2/2}

N3.4

NON IMPONIBILI – OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Servizi internazionali, operazioni con Città del Vaticano e con organismi internazionali.

N3.5

NON IMPONIBILI – A SEGUITO DI DICHIARAZIONI D'INTENTO

N3.6

NON IMPONIBILI – ALTRE OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND

Cessioni a turisti extra UE, cessioni in regime di transito doganale, operazioni in regime del margine per la quota del corrispettivo che non entra nel margine).



Le novità sulle operazioni non imponibili del tracciato della fattura ordinaria **si applicano** anche al nuovo tracciato della **fattura semplificata**.



Nuove codifiche operazioni reverse charge ^{1/2}

N6

VALORE GENERICO INVESTRIONE CONTABILE

Utilizzabile solo per il transitorio. Dal 1 **gennaio** il valore non è più ammesso, in quanto il controllo attivo dello SdI scarterebbe la e-fattura.

N6.1

INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI ROTTAMI E ALTRI MATERIALI DI RECUPERO

N6.2

INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI ORO E ARGENTO PURO

N6.3

INVERSIONE CONTABILE – SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE

N6.4

INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI FABBRICATI



Nuove codifiche operazioni reverse charge ^{2/2}

N6.5

INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI TELEFONI CELLULARI

N6.6

INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI

N6.7

INVERSIONE CONTABILE – PRESTAZIONI COMPARTO EDILE E SETTORI CONNESSI

N6.8

INVERSIONE CONTABILE – OPERAZIONI SETTORE ENERGETICO

N6.9

INVERSIONE CONTABILE – ALTRI CASI



Le novità sulle operazioni di inversione contabile **non si applicano** al tracciato della **fattura semplificata** in quanto è un codice mai esistito.



Soluzioni
Informatiche Srl

Novità per le ritenute nel nuovo tracciato

BLOCCO RITENUTE NEL
NUOVO TRACCIATO XML

Aggiunta la **replicabilità** del blocco

Aggiunta di nuovi codici tipologia di ritenute
per differenziare la ritenuta riferita a persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e per gestire alcuni contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute. Nel dettaglio:

RT01 Ritenuta persone fisiche;

RT02 Ritenuta persone giuridiche;

RT03 Contributo INPS;

RT04 Contributo ENASARCO;

RT05 Contributo ENPAM;

RT06 Altro contributo previdenziale.

Non gestiti da GO



Soluzioni
Informatiche Srl

Altre novità sul tracciato ^{1/2}

AGGIUNTI NUOVI CONTROLLI E NUOVI CODICI DI ERRORE



Aggiunti nuovi codici di errore 00443 - 00444 - 00445 - 00471 - 00472 - 00473 - 00474. Modificati i criteri di controllo per gli errori 00323, 00404 e 00409 sulle fatture. Per approfondimenti vedere il file «*Codici errore e codici controlli estratto delle specifiche 1.6 valide dal 4 maggio 2020*».

SCONTI E MAGGIORAZIONI



È stata adeguata la lunghezza del **campo <Importo> dello ScontoMaggiorazione a 21**, per allinearlo a quello del <PrezzoUnitario> e <PrezzoTotale>.

AGGIUNTO UN NUOVO CODICE DI PAGAMENTO



Sulle modalità di pagamento è stato aggiunto il **codice MP23** in caso di pagamento tramite il **sistema PagoPA**.



Altre novità sul tracciato ^{2/2}

CAMPO
«IMPORTOBOLLO»



È stata resa **facoltativa** la valorizzazione dell'elemento **ImportoBollo** in quanto per legge il valore è sempre uguale a **2.00 euro**.

CAMPO
«PECDESTINATARIO»



Per diminuire gli errori che generano le mancate consegne da parte di Sdl a causa di valorizzazione del campo <PECDestinatario> **con un indirizzo non corretto** è stata introdotta una **restrizione di natura formale** che permetterà di controllare meglio gli errori sugli indirizzi PEC.

NUOVO ATTRIBUTO
“SISTEMAEMITTENTE”



Inserito un **nuovo attributo “SistemaEmittente”** la cui valorizzazione è opzionale, al fine consentire di identificare il sistema attraverso il quale viene generato il file XML.



Dichiarazione d'intento e fatture elettroniche

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 96911 del 27 febbraio 2020 in attuazione dell'art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato la gestione delle dichiarazioni d'intento



- ❑ **Dal 2 marzo 2020** l'esportatore abituale non ha più l'obbligo di comunicare al Fornitore la dichiarazione d'intento che ha trasmesso per via telematica all'AE, al fine di potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA.
- ❑ Il Fornitore, indicato nella dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale, ha l'onere di controllare i dati della dichiarazione d'intento nel proprio «Cassetto fiscale» prima di emettere fattura senza applicare l'IVA come operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. c) del Decreto IVA; nel Cassetto sono resi disponibili i dati se si tratta di una o più operazioni e i relativi limiti di importo anche per le dichiarazioni d'intento precedenti al 2 marzo 2020.
- ❑ Nella e-fattura emessa si raccomanda al Fornitore di indicare **il numero di protocollo di ricezione** da parte dell'AE nel campo **<Causale>** del blocco **<DatiGenerali>** oppure a livello di singola linea nel campo **<AltriDatiGestionali>** del blocco **<DatiBeniServizi>**, indicando nel campo **<TipoDato>** "D.Intentto" e nel campo **<RiferimentoTesto>** "ricevuta dichiarazione di intento".
- ❑ Il provvedimento ha definito anche il nuovo modello di dichiarazione d'intento e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati da parte dell'esportatore abituale o di un suo intermediario fiscale appositamente delegato.



Divieto per le prestazioni sanitarie B2C

FATTURE RELATIVE A
PRESTAZIONI SANITARIE
B2C: DIVIETO ANCHE PER
IL 2020



Il Decreto Fiscale n. 124/2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 157/2019, ha esteso **anche al 2020 il divieto** di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.



Modifiche alla disciplina del bollo sulle FE

MODIFICHE DAL 2020
ALL'IMPOSTA DI BOLLO
SULLE FATTURE
ELETTRONICHE



- ☐ In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche **l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa** dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, **ridotta ad un terzo, nonchè degli interessi dovuti** fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute **entro trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
- ☐ Nel caso in cui **gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente **entro il 16 giugno** ed **entro il 16 dicembre** di ciascun anno.



Risposta dell'AE n. 8 del 21 gennaio 2020 ^{1/2}

FATTURA RIEPILOGATIVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALLEGATI – PRESTAZIONI ACCESSORIE

L'AE ribadisce nel suo parere che **per fattura riepilogativa differita** si intende la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente «**per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta**», concetto già chiarito nelle risposte ad interpello n. 389 e n. 528 rispettivamente del 24 settembre 2019 e del 16 dicembre 2019.

In base all'articolo 6, comma 3, del decreto IVA le prestazioni di servizi si considerano **effettuate** e, conseguentemente, **l'imposta diventa esigibile, nel momento di in cui viene pagato il corrispettivo**, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, salvo quanto stabilito dal successivo comma 4, secondo cui «**Se anteriormente** al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi **sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento».

A tal riguardo, l'Agenzia chiarisce che nel caso descritto nell'interpello **non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita**, posto che, in base a quanto riferisce l'istante, **il pagamento del corrispettivo sembra avvenire solo successivamente all'emissione della fattura** e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l'imposta è quindi esigibile.



Risposta dell'AE n. 8 del 21 gennaio 2020 ^{2/2}

Si è, invece, in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) **coincide con l'emissione della fattura stessa**, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file, che andrà trasmesso entro 12 giorni.

Nel parere poi l'Agenzia ricorda che **non è necessario allegare la documentazione** attestante il riepilogo delle prestazioni come DDT, rendicontazione lista riepilogativa ed altri documenti equipollenti, ma basta il richiamo a numero e data dei predetti documenti di cui dovrà essere garantita obbligatoriamente **la conservazione** o in modalità cartacea o alternativamente elettronica.

In ultimo, l'Agenzia ricorda che **le prestazioni accessorie possono essere fatturate separatamente** da quelle principali salvo l'obbligo di **dover indicare gli estremi** delle fatture relative a quest'ultime, per il necessario collegamento con l'operazione originaria, valorizzando gli estremi nell'apposita sezione 2.1.10 «FatturaPrincipale» del tracciato.